SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 280**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 30 novembre 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale dei prezzi

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Corte dei conti

Università di Bologna

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 82:

La Cesenate - Conserve alimentari, società per azioni, in Cesena: Obbligazioni sorteggiate il 19 ottobre 1989.

Gardenia finanziaria, società per azioni, in Spezzano di Fiorano Modenese:

Rimborso di obbligazioni «Emissione 29 giugno 1979» sorteggiate nell'anno 1985.

Rimborso di obbligazioni «Emissione 16 marzo 1978» sorteggiate negli anni 1984, 1985 e 1986.

Fabbrica accumulatori Uranio, società per azioni, in Verona: Obbligazioni sorteggiate il 23 ottobre 1989.

INCE - Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1989.

Gestioni e partecipazioni finanziarie, società per azioni, in Bolzano: Obbligazioni sorteggiate il 19 ottobre 1989.

I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale: Obbligazioni «IRI 1985/1999 a tasso indicizzato» sorteggiate il 31 ottobre 1989.

OMES - Costruzioni meccaniche, società per azioni, in Santorso (Vicenza): Obbligazioni sorteggiate l'8 novembre 1989.

Cassa di risparmio di Roma, credito fondiario: Obbligazioni fondiarie a tasso variabile sorteggiate il 26 ottobre 1989.

Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane in Palermo, credito fondiario e sezione opere pubbliche: Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1989.

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 29 novembre 1989.

Autorizzazione alla riduzione del termine previsto dall'art. 2503 del codice civile per l'attuazione della fusione per incorporazione della Banca popolare «Nicolò Monforte» nella Banca popolare di Ancona.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista l'istanza congiunta pervenuta il 30 ottobre 1989 con la quale la Banca popolare di Ancona, società cooperativa a r.l., con sede in Ancona, e la Banca popolare «Nicolò Monforte», società cooperativa a r.l., con sede in Pietramelara (Caserta), hanno chiesto la riduzione del termine, previsto dall'art. 2503 del codice civile, per l'attuazione della fusione per incorporazione della Banca popolare «Nicolò Monforte» nella Banca popolare di Ancona;

Visto l'articolo unico della legge 19 novembre 1942, n. 1472;

Visti i nulla osta della Banca d'Italia in data 16 agosto 1989;

Considerato che la detta fusione risponde a necessità di interesse pubblico;

Su conforme parere dei Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Si autorizza l'abbreviazione del termine stabilito dall'art. 2503 del codice civile da tre mesi a quindici giorni con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, per l'attuazione della fusione per incorporazione della Banca popolare «Nicolò Monforte» nella Banca popolare di Ancona.

Roma, addì 29 novembre 1989

Il Ministro: VASSALLI

89A5508

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 novembre 1989.

Tasso di riferimento da applicare, nel mese di dicembre 1989, alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Viste le leggi 4 giugno 1975, n. 172; 5 agosto 1981, n. 416 e 25 febbraio 1987, n. 67, recanti provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti n. 199213 e n. 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, nonché i decreti del 23 dicembre 1986 e del 14 agosto 1987 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1988, con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è stata fissata, per l'anno 1989, nella misura dell'1,50 per cento;

Visto il proprio decreto del 25 ottobre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 255 del 31 ottobre 1989, con il quale è stato fissato nella misura del 15,20 per cento il tasso di riferimento per il mese di novembre 1989;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il mese di dicembre 1989, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 13,80 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,80 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1,50 per cento, il tasso di riferimento per il mese di dicembre 1989 è pari al 15,30 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1989

Il Ministro: CARLI

89A5509

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 8 agosto 1989.

Ammissione di attività di ricerca agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata nell'ambito dell'iniziativa Eureka.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto il decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito nella legge 13 febbraio 1987, n. 22, recante: «Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria»;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346;

Viste le delibere del CIPI emanate rispettivamente in data 25 gennaio 1979, 11 giugno 1979, 22 dicembre 1982, 8 agosto 1984 e 9 luglio 1987;

Vista la convenzione fra il Ministero del tesoro e l'Istituto mobiliare italiano del 28 aprile 1980;

Visto il regolamento concernente la «Disciplina delle modalità di funzionamento della commissione tecnico-consultiva» di cui all'art. 2 del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito nella legge 13 febbraio 1987, n. 22;

Visti i propri decreti in data 23 gennaio 1987, 8 maggio 1987, 2 agosto 1988 e 26 novembre 1988 con i quali sono stati ripartiti i fondi per gli anni 1987 e 1988 in relazione alle esigenze di intervento;

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1987 per il quale le riserve di legge sono applicate sull'importo complessivo del Fondo;

Visto il proprio decreto 23 dicembre 1988 con il quale è stata impegnata la somma di L. 141.696.500.000 a fronte di richieste di finanziamento per progetti internazionali;

Vista l'approvazione del progetto EU137 - «Eurofar (European Future Advanced Rotorcraft) - Studio di un convertiplano» nella conferenza ministeriale Eureka di Madrid del 15 settembre 1987;

Vista la relazione trasmessa dall'IMI su detto progetto di ricerca;

Viste le proposte della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 2 della legge n. 22/1987, in data 17 luglio 1989;

Decreta:

Art. 1.

Nell'ambito del progetto Eureka EU137 sono ammesse agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata, previsti dalle anzidette leggi, le attività di ricerca svolte — nella misura, nella forma e con le modalità indicate — da:

AGUSTA S.P.A. - Cascina Costa di Samarate (Varese) (classificata grande impresa):

Luogo di svolgimento della ricerca: Nord.

Progetto di ricerca: «EU137 - Eurofar (European Future Advanced Rotorcraft) - Studio di un convertiplano» (progetto 50623 IMI).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 5.475,5 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, da imputare alla quota Nord.

Durata: tre anni e sei mesi, con inizio dal 1° gennaio 1988.

Condizioni particolari: fidejussione della Aviofer Breda S.p.a. - Roma.

Art. 2.

Il presente decreto sarà notificato, ai fini dell'efficacia, per la parte di competenza, alla commissione delle Comunità europee.

Art. 3.

Copie del presente decreto saranno trasmesse al Ministero del tesoro - DGT, alla segreteria del CIPI ed all'IMI; all'esito della procedura di notifica alla commissione delle Comunità europee, il decreto stesso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1989

Il Ministro: RUBERTI

89A5460

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 7 novembre 1989.

Autorizzazione all'ospedale S. Camillo De Lellis di Roma all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 10 di Roma, in data 4 novembre 1988, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale S. Camillo De Lellis di Roma;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 7 giugno 1989;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 26 settembre 1989;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale S. Camillo De Lellis di Roma è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di cui al punto *a)* dell'art. 1 del presente decreto possono essere eseguite oltre che presso la sala incisoria del laboratorio di istopatologia dell'ospedale S. Camillo De Lellis di Roma, anche a domicilio del soggetto donante.

Le operazioni di trapianto di cui al punto *b)* del precitato art. 1 debbono essere eseguite presso le sale operatorie della divisione oculistica dell'ospedale S. Camillo De Lellis di Roma.

Art. 3.

Le operazioni di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Falcinelli prof. Giancarlo, primario oculista presso l'ospedale S. Camillo De Lellis di Roma;

Mastropietro dott. Mario, aiuto oculista presso l'ospedale S. Camillo De Lellis di Roma;

Barogi dott. Gregorio, aiuto oculista presso l'ospedale S. Camillo De Lellis di Roma;

Barrea dott. Ennio, aiuto oculista presso l'ospedale S. Camillo De Lellis di Roma;

Faggiani dott. Icilio, aiuto oculista presso l'ospedale S. Camillo De Lellis di Roma;

De Feo dott. Gennaro, assistente oculista presso l'ospedale S. Camillo De Lellis di Roma;

Petitti dott. Vincenzo, assistente oculista presso l'ospedale S. Camillo De Lellis di Roma;

Da Ros dott. Gabriele, assistente oculista presso l'ospedale S. Camillo De Lellis di Roma;

Caselli dott. Maurizio, assistente oculista presso l'ospedale S. Camillo De Lellis di Roma.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 10 di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1989

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

89A5433

DECRETO 7 novembre 1989.

Autorizzazione all'ospedale S. Maria di Terni all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 12 di Terni, in data 13 luglio 1987, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso l'ospedale S. Maria di Terni;

Vista la relazione rilasciata dall'Istituto superiore di sanità in data 10 ottobre 1989;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale S. Maria di Terni è autorizzato alle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso le sale operatorie della divisione di urologia dell'ospedale S. Maria di Terni.

Art. 3.

Le operazioni di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Daddi prof. Giuliano, direttore della clinica chirurgica (R) dell'Università degli studi di Perugia ubicata presso l'ospedale S. Maria di Terni;

Sciannameo prof. Francesco, direttore dell'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (R) dell'Università degli studi di Perugia ubicato presso l'ospedale S. Maria di Terni;

Romagnoli dott. Roberto, primario della divisione di urologia dell'ospedale S. Maria di Terni;

Viali dott. Federico, aiuto corresponsabile presso la clinica chirurgica (R) dell'Università degli studi di Perugia ubicata presso l'ospedale S. Maria di Terni;

Marianeschi dott. Paolo Maria, aiuto corresponsabile presso la clinica chirurgica (R) dell'Università degli studi di Perugia ubicata presso l'ospedale S. Maria di Terni;

Parisi dott. Amilcare, assistente presso la clinica chirurgica (R) dell'Università degli studi di Perugia ubicata presso l'ospedale S. Maria di Terni;

Alberti dott. Domenico, aiuto presso l'istituto di patologia chirurgica e propedeutica clinica (R) dell'Università degli studi di Perugia ubicato presso l'ospedale S. Maria di Terni;

Francucci dott. Marsilio, assistente presso l'istituto di patologia chirurgica e propedeutica clinica (R) dell'Università degli studi di Perugia ubicato presso l'ospedale S. Maria di Terni;

Mecarelli dott. Valerio, assistente presso l'istituto di patologia chirurgica e propedeutica clinica (R) dell'Università degli studi di Perugia ubicato presso l'ospedale S. Maria di Terni;

Ronca dott. Paolo, assistente presso l'istituto di patologia chirurgica e propedeutica clinica (R) dell'Università degli studi di Perugia ubicato presso l'ospedale S. Maria di Terni;

Micheletti dott. Cristiano, aiuto presso la divisione di urologia dell'ospedale S. Maria di Terni;

Petrucci dott. Giancarlo, aiuto presso la divisione di urologia dell'ospedale S. Maria di Terni;

Cassutti dott. Valter assistente presso la divisione di urologia dell'ospedale S. Maria di Terni;

Luzzi dott. Luzio, assistente presso la divisione di urologia dell'ospedale S. Maria di Terni.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 12 di Terni è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1989

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

89A5434

DECRETO 14 novembre 1989.

Autorizzazione al presidio ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 10 di Treviso all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di pancreas da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza del presidente dell'unità locale socio sanitaria n. 10 di Treviso, in data 27 gennaio 1989, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di pancreas da cadavere a scopo terapeutico presso il presidio ospedaliero di Treviso;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità rilasciata in data 17 agosto 1989;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 26 settembre 1989;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di pancreas da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopranominata legge;

Decreta:

Art. 1.

Il presidio ospedaliero dell'unità locale socio sanitaria n. 10 di Treviso è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di pancreas da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di pancreas da cadavere prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti *a)* e *b)* dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso la sala operatoria della terza divisione di chirurgia del presidio ospedaliero dell'unità locale socio sanitaria n. 10 di Treviso.

Art. 3.

Le operazioni di prelievo e trapianto di pancreas da cadavere a scopo terapeutico debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

D'Ambrosio prof. Gaetano, primario della terza divisione di chirurgia generale del presidio ospedaliero di Treviso;

Di Falco dott. Giuseppe, aiuto della terza divisione di chirurgia generale del presidio ospedaliero di Treviso;

Guccione dott. Carmelo, aiuto della terza divisione di chirurgia generale del presidio ospedaliero di Treviso;

D'Annibale dott. Annibale, aiuto della terza divisione di chirurgia generale del presidio ospedaliero di Treviso;

Lavezzo dott. Pietro, assistente della terza divisione di chirurgia generale del presidio ospedaliero di Treviso.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di pancreas da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità locale socio sanitaria n. 10 di Treviso è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1989

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

89A5447

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 11 novembre 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Co.Re.Co. - Consorzio regionale cooperative del Lazio - Società cooperativa a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la relazione in data 24 maggio 1989 del commissario governativo della società cooperativa «Co.Re.Co. - Consorzio regionale cooperative del Lazio - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, in gestione commissariale, dalla quale si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La cooperativa «Co.Re.Co. - Consorzio regionale cooperative del Lazio - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, in gestione commissariale, costituita per rogito notaio dott. Elio Borromeo in data 23 novembre 1971, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il signor dott. Aldo Annulli, nato a Roma il 6 agosto 1923 e ivi residente in via Genovesi, 32, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1989

Il Ministro: DONAT CATTIN

89A5448

DECRETO 11 novembre 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa italiana produttori agricoli (C.I.P.A.) S.c.r.l.», in Cremona, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 1° giugno 1989 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa italiana produttori agricoli

(C.I.P.A.) S.c.r.l.», con sede in Cremona, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa italiana produttori agricoli (C.I.P.A.) S.c.r.l.», con sede in Cremona, costituita per rogito notaio avv. Bruno Rolfo in data 3 ottobre 1977, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

Tantardini dott. Alessandro, nato a Cremona il 5 dicembre 1954 ed ivi residente in via Magenta, 3/*A*;

Bianchi avv. Massimo, nato a Tortona il 12 agosto 1956 ed ivi residente in piazzetta De Amicis, 12;

Dallera avv. Francesco, nato a Tortona il 10 novembre 1940 ed ivi residente in via Principe Tommaso di Savoia, 19,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1989

Il Ministro: DONAT CATTIN

89A5449

DECRETO 11 novembre 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Futuro cooperativistico», già «Credito cooperativistico» Società cooperativa a r.l., in Mentana, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria in data 21 luglio 1989 effettuata nei confronti della società cooperativa «Futuro cooperativistico», già «Credito cooperativistico» Società cooperativa a r.l., con sede in Mentana (Roma), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Futuro cooperativistico», già «Credito cooperativistico» Società cooperativa a r.l., con sede in Mentana (Roma), costituita per rogito notaio Antonio Salvatore La Russa in data 19 dicembre 1983, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

Fantone dott. Marco, nato a Roma il 5 ottobre 1952 ed ivi residente in via Tespi, 214;

Berchicci avv. Giuseppe, nato a Palata (Campobasso) il 23 maggio 1932 e residente in Roma, via E. L. Cerva, 210;

Miccio dott. Giuseppe, nato a Nola (Napoli) il 28 settembre 1941 e residente in Roma, piazza B. Zamagna, 42,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1989

Il Ministro: DONAT CATTIN

89A5450

DECRETO 11 novembre 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Or.Al.To.» Società cooperativa fra dettaglianti a responsabilità limitata, in Torino, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 8 giugno 1989 effettuata nei confronti della società cooperativa «Or.Al.To.» Società cooperativa fra detta-

glianti a responsabilità limitata, con sede in Torino, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Or.Al.To.» Società cooperativa fra dettaglianti a responsabilità limitata, con sede in Torino, costituita per rogito notaio dott. Mario Sicignano in data 14 novembre 1973, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

Coletti Moglia dott. Giovanni, nato a Torino il 22 ottobre 1940 ed ivi residente in corso Re Umberto, 11;

Fimiani avv. Mario, nato a Isernia il 3 agosto 1936 e residente in Torino, via Entracque, 9;

Tonolli avv. Umberto, nato a Torino il 4 agosto 1938 e ivi residente in via A. Avogadro, 16,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1989

Il Ministro: DONAT CATTIN

89A5451

DECRETO 11 novembre 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Co.R.Al.Zoo. - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Alessandria, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 18 maggio 1989 con la quale il tribunale di Alessandria ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Co.R.Al.Zoo. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Alessandria, frazione Cantalupo, cascina Spandonara;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Co.R.Al.Zoo. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Alessandria, frazione Cantalupo, cascina Spandonara, costituita per rogito notaio dott. Gianfranco Busso in data 22 novembre 1978, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Carlo Alberto Ravazzano, nato a Tortona l'11 marzo 1955 e domiciliato in Alessandria, via Faà di Bruno, 49, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1989

Il Ministro: DONAT CATTIN

89A5452

DECRETO 11 novembre 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Odeion a r.l.», in Rocca Priora, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze di un'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa «Odeion a r.l.», con sede in Rocca Priora (Roma), in liquidazione, dalla quale si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La cooperativa «Odeion a r.l.», con sede in Rocca Priora (Roma), in liquidazione, costituita per rogito notaio Giovanni Pennacchio in data 17 ottobre 1974, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. proc. Maurizio Ferri, nato a Roma il 10 novembre 1955, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1989

Il Ministro: DONAT CATTIN

89A5453

DECRETO 11 novembre 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Il Centro» a r.l., in Lucca, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 29 maggio 1989 effettuata nei confronti della società cooperativa «Il Centro» a r.l., con sede in Lucca, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della leggge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Il Centro» a r.l., con sede in Lucca, costituita per rogito notaio avv. Lelio Parducci in data 29 agosto 1974, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Giuseppe Lucarotti, nato a Capannori il 30 ottobre 1953, residente in Lucca, località S. Lorenzo a Vaccoli, via di Borgo, 144, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1989

Il Ministrò: DONAT CATTIN

89A5454

DECRETO 11 novembre 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Fiorita - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», in Tramonti, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 18 gennaio 1989 effettuata nei confronti della società cooperativa «La Fiorita - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Tramonti (Salerno), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «La Fiorita - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Tramonti (Salerno), costituita per rogito notaio dottor Gaspare Monaco in data 10 giugno 1974, è posta in

liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Giovanni Landi, nato a Baronissi il 2 ottobre 1959 e residente in Lancusi di Fisciano (Salerno), via T. Nastri, 68, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1989

Il Ministro: DONAT CATTIN

89A5455

DECRETO 11 novembre 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Agricoltori riuniti dello Jonio» a r.l., in Cassano Jonio, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista l'istanza in data 23 maggio 1989 con la quale il commissario governativo della società cooperativa a r.l. «Agricoltori riuniti dello Jonio», con sede in Cassano Jonio, frazione Lauropoli (Cosenza), posta in gestione commissariale con decreto ministeriale 5 dicembre 1988, chiede l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa dell'ente medesimo essendo stato accertato che le attività della società risultano insufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. «Agricoltori riuniti dello Jonio», con sede in Cassano Jonio, frazione Lauropoli (Cosenza), costituita in data 18 gennaio 1984 con atto a rogito del notaio dott. Ludovico Placco, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il prof. dott. Aldo Gualtieri, nato a Pedace il 18 agosto 1927, con studio in Cosenza, via Montesanto n. 116, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1989

Il Ministro: DONAT CATTIN

89A5456

DECRETO 11 novembre 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «SCA - Spaccio consumatori autogestito - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Parma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 1° luglio 1989 effettuata nei confronti della società cooperativa «SCA - Spaccio consumatori autogestito - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Parma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «SCA - Spaccio consumatori autogestito - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Parma, costituita per rogito notaio dott. Michele Micheli in data 8 luglio 1986, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Giuseppe Stassano, nato a Casalmaggiore (Cremona) il

7 gennaio 1940 e residente in Parma, via Collegio M. Luigia, 17, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1989

Il Ministro: DONAT CATTIN

89A5457

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 novembre 1989.

Approvazione della distinta per il versamento allo sportello del concessionario dell'Irpef, dell'Irpeg, dell'Ilor, delle ritenute alla fonte e delle pene pecuniarie.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che ha istituito il Servizio centrale della riscossione;

Visto l'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che stabilisce le imposte e le ritenute da corrispondere mediante versamento diretto al concessionario del Servizio e prevede che per la riscossione di tali entrate trovino applicazione le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che prevede l'utilizzazione di stampati conformi a modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze, per i versamenti diretti da effettuare agli sportelli degli uffici di riscossione;

Considerato che i concessionari del servizio devono fornire i dati relativi alle operazioni di riscossione mediante l'utilizzazione di supporti magnetici;

Rilevata l'opportunità che le informazioni relative alle sanzioni, all'elencazione dei codici tributo e alle avvertenze per la compilazione dei modelli siano stabilite con apposite istruzioni ministeriali;

Viste le proposte formulate dal gruppo di lavoro, istituito con decreto ministeriale n. 2/2911 del 20 giugno 1989, incaricato tra l'altro dello studio di una modulistica adeguata alle innovazioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;

Decreta:

Art. 1.

Per il versamento diretto allo sportello del concessionario delle ritenute alla fonte, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e delle pene pecuniarie devono essere utilizzate distinte di versamento conformi a quelle riportate negli allegati da 1 a 4 al presente decreto, così specificate:

Mod. 1, Modul. F. Riscossione - 1, per il versamento delle ritenute alla fonte e delle pene pecuniarie;

Mod. 2, Modul. F. Riscossione - 2, per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi dovuta dalle persone giuridiche;

Mod. 3, Modul. F. Riscossione - 3, per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi dovuta dalle persone fisiche;

Mod. 4, Modul. F. Riscossione - 4, per il versamento dell'imposta locale sui redditi dovuta dalle società di persone.

Le informazioni relative alle sanzioni, all'elencazione dei codici tributo e alle avvertenze per la compilazione dei modelli sono stabilite dall'Amministrazione finanziaria con apposite istruzioni ministeriali.

Art. 2.

Le distinte modelli 2, 3 e 4 sono predisposte in triplice copia e su carta autocopiante o carbonata, delle quali due copie vengono restituite al contribuente per essere allegate alle rispettive dichiarazioni dei redditi di competenza.

Art. 3.

I dati relativi alle operazioni di riscossione effettuate presso gli sportelli dei concessionari devono pervenire al Servizio centrale della riscossione nei tempi e nei modi stabiliti con separato provvedimento.

Art. 4.

Le distinte di versamento approvate a norma del precedente art. 1 devono essere utilizzate in concomitanza con l'entrata in funzione del Servizio centrale della riscossione. Dall'attivazione di tale servizio le distinte di versamento intestate agli esattori non potranno essere utilizzate, neanche se opportunamente adattate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1989

Il Ministro: FORMICA

MODULARIO
Finanze Riscossione - 1

Mod. 1

MINISTERO DELLE FINANZE
SERVIZIO CENTRALE DELLA RISCOSSIONE

CONCESSIONE DI ____________________

DISTINTA DI VERSAMENTO DELLE RITENUTE ALLA FONTE E DELLE PENE PECUNIARIE

attenzione scrivere a macchina o stampatello

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE		NOME	DATA DI NASCITA giorno mese anno	SESSO (M o F)
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA		PROV DI NASCITA (sigla)	CODICE FISCALE (obbligatorio)	
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROV (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	

PERIODO DI RIFERIMENTO (mese anno) OVVERO DATA DEL VERBALE (giorno mese anno)

CODICE TRIBUTO	GRUPPO	IMPORTO TRIBUTO	INTERESSI	TOTALE
1001	01	.000	.000	.000
Utilizzare la parte sottostante per versamenti riguardanti codici tributo diversi dal precedente				
		.000	.000	.000
		.000	.000	.000
		.000	.000	.000
		.000	.000	.000
		.000	.000	.000
		.000	.000	.000
		.000	.000	.000

TOTALE DA VERSARE .000

Codice contribuente

PROV.	COMUNE	CODICE	C.C.

Importante: vedere a tergo le avvertenze

DATA
giorno mese anno

FIRMA ....

CENTRO DI SERVIZIO O UFFICIO DELLE IMPOSTE (cui è inviata la dichiarazione).	
PROVINCIA (sigla)	C.S. O UFFICIO DI

Zona riservata al concessionario

Emessa/e quietanza/e serie ....

dal n. .... al n. ....

MODULARIO
Finanze Riscossione - 2

Mod. 2

MINISTERO DELLE FINANZE
SERVIZIO CENTRALE DELLA RISCOSSIONE

CONCESSIONE DI ____________________

DISTINTE DI VERSAMENTO IRPEG/ILOR (PERSONE GIURIDICHE)

attenzione scrivere a macchina o stampatello

SOCIETÀ O ENTE	DENOMINAZIONE			CODICE FISCALE (obbligatorio)
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	

DISTINTA DI VERSAMENTO IRPEG

		IMPOSTA	INTERESSI	TOTALE
Saldo per i redditi del periodo d'imposta codice tributo 2100 gruppo 04	19 ⌊_⌋ 19 ⌊_⌋	.... .000	.... .000	.... .000
Acconto per i redditi del periodo d'imposta codice tributo 2110 gruppo 10	19 ⌊_⌋ 19 ⌊_⌋	.... .000	.... .000	.... .000

Firma ....

DISTINTA DI VERSAMENTO ILOR

		IMPOSTA	INTERESSI	TOTALE
Saldo per i redditi del periodo d'imposta codice tributo 3000 gruppo 06	19 ⌊_⌋ 19 ⌊_⌋	.... .000	.... .000	.... .000
Acconto per i redditi del periodo d'imposta codice tributo 3110 gruppo 11	19 ⌊_⌋ 19 ⌊_⌋	.... .000	.... .000	.... .000

Firma ....

TOTALE DA VERSARE .... .000

CODICE CONTRIBUENTE

PROV.	COMUNE	CODICE	C.C.

Importante: vedere a tergo le avvertenze

DATA		
giorno	mese	anno

CENTRO DI SERVIZIO O UFFICIO DELLE IMPOSTE (cui è inviata la dichiarazione dei redditi).	
PROVINCIA (sigla)	C.S. O UFFICIO DI:

Zona riservata al concessionario

Emessa/e quietanza/e serie ....

dal n. .... al n. ....

PER IL CONCESSIONARIO

MODULARIO
Finanze Riscossione - 2

Mod. 2

MINISTERO DELLE FINANZE
SERVIZIO CENTRALE DELLA RISCOSSIONE

CONCESSIONE DI ______________________

DISTINTE DI VERSAMENTO IRPEG/ILOR (PERSONE GIURIDICHE)

attenzione scrivere a macchina o stampatello

SOCIETÀ O ENTE	DENOMINAZIONE			CODICE FISCALE (obbligatorio)
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	

DISTINTA DI VERSAMENTO IRPEG

		IMPOSTA	INTERESSI	TOTALE
Saldo *per i redditi* del periodo d'imposta codice tributo 2100 gruppo 04	19 ⎵⎵ 19 ⎵⎵	.... .000	.... .000	.... .000
Acconto per i redditi del periodo d'imposta codice tributo 2110 gruppo 10	19 ⎵⎵ 19 ⎵⎵	.... .000	.... .000	.... .000

Firma ....

DISTINTA DI VERSAMENTO ILOR

		IMPOSTA	INTERESSI	TOTALE
Saldo per i redditi del periodo d'imposta codice tributo 3000 gruppo 06	19 ⎵⎵ 19 ⎵⎵	.... .000	.... .000	.... .000
Acconto per i redditi del periodo d'imposta codice tributo 3110 gruppo 11	19 ⎵⎵ 19 ⎵⎵	.... .000	.... .000	.... .000

Firma ....

TOTALE DA VERSARE .... .000

CODICE CONTRIBUENTE

PROV.	COMUNE	CODICE	C.C.

Importante: vedere a tergo le avvertenze

CENTRO DI SERVIZIO O UFFICIO DELLE IMPOSTE (cui è inviata la dichiarazione dei redditi).	
PROVINCIA (sigla)	C.S. O UFFICIO DI.

Zona riservata al concessionario

Emessa/e quietanza/e per l'importo indicato nel **TOTALE DA VERSARE**

FIRMA ....

PER IL CONTRIBUENTE DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI CUI SI RIFERISCONO I VERSAMENTI EFFETTUATI A SALDO

MODULARIO
Finanze Riscossione - 2

Mod. 2

MINISTERO DELLE FINANZE
SERVIZIO CENTRALE DELLA RISCOSSIONE

CONCESSIONE DI ____________________

DISTINTE DI VERSAMENTO IRPEG/ILOR (PERSONE GIURIDICHE)

attenzione scrivere a macchina o stampatello

SOCIETÀ O ENTE	DENOMINAZIONE			CODICE FISCALE (obbligatorio)
	DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO

DISTINTA DI VERSAMENTO IRPEG

		IMPOSTA	INTERESSI	TOTALE
Saldo per i redditi del periodo d'imposta codice tributo 2100 gruppo 04	19 ⌊⌋ 19 ⌊⌋	.... .000	.... .000	.... .000
Acconto per i redditi del periodo d'imposta codice tributo 2110 gruppo 10	19 ⌊⌋ 19 ⌊⌋	.... .000	.... .000	.... .000

Firma ....

DISTINTA DI VERSAMENTO ILOR

		IMPOSTA	INTERESSI	TOTALE
Saldo per i redditi del periodo d'imposta codice tributo 3000 gruppo 05	19 ⌊⌋ 19 ⌊⌋	.... .000	.... .000	.... .000
Acconto per i redditi del periodo d'imposta codice tributo 3110 gruppo 11	19 ⌊⌋ 19 ⌊⌋	.... .000	.... .000	.... .000

Firma ....

TOTALE DA VERSARE .... .000

CODICE CONTRIBUENTE

PROV.	COMUNE	CODICE	C.C.

Importante: vedere a tergo le avvertenze

CENTRO DI SERVIZIO O UFFICIO DELLE IMPOSTE (cui è inviata la dichiarazione dei redditi).	
PROVINCIA (sigla)	C.S. O UFFICIO DI:

Zona riservata al concessionario

Emessa/e quietanza/e per l'importo indicato nel **TOTALE DA VERSARE**

FIRMA ....

PER IL CONTRIBUENTE DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI CUI SI RIFERISCONO I VERSAMENTI EFFETTUATI IN ACCONTO

MODULARIO
Finanze Riscossione - 3

Mod. 3

MINISTERO DELLE FINANZE
SERVIZIO CENTRALE DELLA RISCOSSIONE

CONCESSIONE DI ____________________

DISTINTE DI VERSAMENTO IRPEF/ILOR (PERSONE FISICHE)

attenzione scrivere a macchina o stampatello

DICHIARANTE					
COGNOME	NOME		DATA DI NASCITA giorno mese anno 1	SESSO (M o F)	STATO CIVILE
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. DI NASCITA (sigla)	CODICE FISCALE (obbligatorio)			
RESIDENTE IN COMUNE	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO			

CONIUGE					
COGNOME	NOME		DATA DI NASCITA giorno mese anno 1	SESSO (M o F)	STATO CIVILE
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. DI NASCITA (sigla)	CODICE FISCALE (obbligatorio)			

DISTINTA DI VERSAMENTO IRPEF

	IMPOSTA	INTERESSI	TOTALE
Saldo per i redditi dell'anno 19 __ codice tributo 4001 gruppo 31	.... .000	.... .000	.... .000
Acconto per i redditi dell'anno 19 __ codice tributo 4007 gruppo 32	.... .000	.... .000	.... .000

Firma ....

DISTINTA DI VERSAMENTO ILOR

Saldo per i redditi dell'anno 19 __
codice tributo 3350 gruppo 33

	IMPOSTA	INTERESSI	TOTALE
per il dichiarante:	.... .000	.... .000	.... .000
per il coniuge:	.... .000	.... .000	.... .000

Acconto per i redditi dell'anno 19 __
codice tributo 3353 gruppo 34

	IMPOSTA	INTERESSI	TOTALE
per il dichiarante:	.... .000	.... .000	.... .000
per il coniuge:	.... .000	.... .000	.... .000

Firma ....

CODICI CONTRIBUENTI

DICHIARANTE

PROV	COMUNE	CODICE	C.C.

CONIUGE

PROV.	COMUNE	CODICE	C.C.

Importante: vedere a tergo le avvertenze

DATA
giorno mese anno

TOTALE DA VERSARE .... .000

CENTRO DI SERVIZIO O UFFICIO DELLE IMPOSTE (cui è inviata la dichiarazione dei redditi)	
PROVINCIA (sigla)	C.S. O UFFICIO DI:

Zona riservata al concessionario

Emessa/e quietanza/e serie ....

dal n. .... al n. ....

PER IL CONCESSIONARIO

MODULARIO
Finanze Riscossione - 3

Mod. 3

MINISTERO DELLE FINANZE
SERVIZIO CENTRALE DELLA RISCOSSIONE

CONCESSIONE DI ____________________

DISTINTE DI VERSAMENTO IRPEF/ILOR (PERSONE FISICHE)

attenzione scrivere a macchina o stampatello

DICHIARANTE				
COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA giorno mese anno 1	SESSO (M o F)	STATO CIVILE
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. DI NASCITA (sigla)	CODICE FISCALE (obbligatorio)		
RESIDENTE IN — COMUNE	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO		

CONIUGE				
COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA giorno mese anno 1	SESSO (M o F)	STATO CIVILE
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. DI NASCITA (sigla)	CODICE FISCALE (obbligatorio)		

DISTINTA DI VERSAMENTO IRPEF

	IMPOSTA	INTERESSI	TOTALE
Saldo per i redditi dell'anno 19 ⌊_⌋ *codice tributo 4001 gruppo 31*	.000	.000	.000
Acconto per i redditi dell'anno 19 ⌊_⌋ *codice tributo 4007 gruppo 32*	.000	.000	.000

Firma ....

DISTINTA DI VERSAMENTO ILOR

Saldo per i redditi dell'anno 19 ⌊_⌋
codice tributo 3350 gruppo 33

	IMPOSTA	INTERESSI	TOTALE
per il dichiarante:	.000	.000	.000
per il coniuge:	.000	.000	.000

Acconto per i redditi dell'anno 19 ⌊_⌋
codice tributo 3353 gruppo 34

	IMPOSTA	INTERESSI	TOTALE
per il dichiarante:	.000	.000	.000
per il coniuge:	.000	.000	.000

Firma ....

CODICI CONTRIBUENTI

DICHIARANTE

PROV.	COMUNE	CODICE	C.C.

CONIUGE

PROV.	COMUNE	CODICE	C.C.

Importante: vedere a tergo le avvertenze

TOTALE DA VERSARE .... .000

CENTRO DI SERVIZIO O UFFICIO DELLE IMPOSTE (cui è inviata la dichiarazione dei redditi).

PROVINCIA (sigla)	C.S. O UFFICIO DI:

Zona riservata al concessionario

Emessa/e quietanza/e per l'importo indicato nel **TOTALE DA VERSARE**

FIRMA ....

PER IL CONTRIBUENTE DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI CUI SI RIFERISCONO I VERSAMENTI EFFETTUATI A SALDO

MODULARIO
Finanze Riscossione - 3

Mod. 3

MINISTERO DELLE FINANZE
SERVIZIO CENTRALE DELLA RISCOSSIONE

CONCESSIONE DI ______________________

DISTINTE DI VERSAMENTO IRPEF/ILOR (PERSONE FISICHE)

attenzione scrivere a macchina o stampatello

DICHIARANTE

COGNOME		NOME	DATA DI NASCITA giorno mese anno	SESSO (M o F)	STATO CIVILE
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA		PROV. DI NASCITA (sigla)	CODICE FISCALE (obbligatorio)		
RESIDENTE IN	COMUNE	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO		

CONIUGE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA giorno mese anno	SESSO (M o F)	STATO CIVILE
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. DI NASCITA (sigla)	CODICE FISCALE (obbligatorio)		

DISTINTA DI VERSAMENTO IRPEF

	IMPOSTA	INTERESSI	TOTALE
Saldo per i redditi dell'anno 19__ codice tributo 4001 gruppo 31	.000	.000	.000
Acconto per i redditi dell'anno 19__ codice tributo 4007 gruppo 32	.000	.000	.000

Firma ....

DISTINTA DI VERSAMENTO ILOR

Saldo per i redditi dell'anno 19__
codice tributo 3350 gruppo 33

	IMPOSTA	INTERESSI	TOTALE
per il dichiarante:	.000	.000	.000
per il coniuge:	.000	.000	.000

Acconto per i redditi dell'anno 19__
codice tributo 3353 gruppo 34

	IMPOSTA	INTERESSI	TOTALE
per il dichiarante:	.000	.000	.000
per il coniuge:	.000	.000	.000

Firma ....

CODICI CONTRIBUENTI

DICHIARANTE

PROV	COMUNE	CODICE	CC

CONIUGE

PROV	COMUNE	CODICE	CC

Importante: vedere a tergo le avvertenze

TOTALE DA VERSARE .... .000

CENTRO DI SERVIZIO O UFFICIO DELLE IMPOSTE (cui è inviata la dichiarazione dei redditi)

PROVINCIA (sigla)	C.S. O UFFICIO DI

Zona riservata al concessionario

Emessa/e quietanza/e per l'importo indicato nel TOTALE DA VERSARE

FIRMA ....

PER IL CONTRIBUENTE DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI CUI SI RIFERISCONO I VERSAMENTI EFFETTUATI IN ACCONTO

MODULARIO
Finanze Riscossione - 4

Mod. 4

MINISTERO DELLE FINANZE
SERVIZIO CENTRALE DELLA RISCOSSIONE

CONCESSIONE DI ____________________

DISTINTA DI VERSAMENTO ILOR (SOCIETÀ DI PERSONE)

attenzione scrivere a macchina o stampatello

SOCIETÀ	RAGIONE SOCIALE			CODICE FISCALE (obbligatorio)
	DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO

		IMPOSTA	INTERESSI	TOTALE
Saldo per i redditi dell'anno codice tributo 3300 gruppo 35	19	.... .000	.... .000	.... .000
Acconto per i redditi dell'anno codice tributo 3303 gruppo 36	19	.... .000	.... .000	.... .000

TOTALE DA VERSARE .... .000

CODICE CONTRIBUENTE

PROV.	COMUNE	CODICE	C.C.

CENTRO DI SERVIZIO O UFFICIO DELLE IMPOSTE (cui è inviata la dichiarazione dei redditi).

PROVINCIA (sigla)	C.S. O UFFICIO DI:

Importante: vedere a tergo le avvertenze

DATA
giorno mese anno

FIRMA ....

Zona riservata al concessionario

Emessa/e quietanza/e serie ....

dal n. .... al n. ....

PER IL CONCESSIONARIO

MODULARIO
Finanze Riscossione - 4

Mod. 4

MINISTERO DELLE FINANZE
SERVIZIO CENTRALE DELLA RISCOSSIONE

CONCESSIONE DI ____________________

DISTINTA DI VERSAMENTO ILOR (SOCIETÀ DI PERSONE)

attenzione scrivere a macchina o stampatello

SOCIETÀ	RAGIONE SOCIALE			CODICE FISCALE (obbligatorio)
	DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO

		IMPOSTA	INTERESSI	TOTALE
Saldo per i redditi dell'anno codice tributo 3300 gruppo 35	19	.... .000	.... .000	.... .000
Acconto per i redditi dell'anno codice tributo 3303 gruppo 36	19	.... .000	.... .000	.... .000

TOTALE DA VERSARE .... .000

CODICE CONTRIBUENTE

PROV.	COMUNE	CODICE	CC

CENTRO DI SERVIZIO O UFFICIO DELLE IMPOSTE (cui è inviata la dichiarazione dei redditi).	
PROVINCIA (sigla)	C S O UFFICIO DI

Importante: vedere a tergo le avvertenze

FIRMA .

Zona riservata al concessionario

Emessa/e quietanza/e per l'importo indicato nel **TOTALE DA VERSARE**

FIRMA ....

PER IL CONTRIBUENTE DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI CUI SI RIFERISCONO I VERSAMENTI EFFETTUATI A SALDO

MODULARIO
Finanze Riscossione - 4

Mod. 4

MINISTERO DELLE FINANZE
SERVIZIO CENTRALE DELLA RISCOSSIONE

CONCESSIONE DI ____________________

DISTINTA DI VERSAMENTO ILOR (SOCIETÀ DI PERSONE)

attenzione scrivere a macchina o stampatello

SOCIETÀ	RAGIONE SOCIALE			CODICE FISCALE (obbligatorio)
	DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO

		IMPOSTA	INTERESSI	TOTALE
Saldo per i redditi dell'anno codice tributo 3300 gruppo 35	19 ⎣ ⎦	000	000	000
Acconto per i redditi dell'anno codice tributo 3303 gruppo 36	19 ⎣ ⎦	000	000	000

TOTALE DA VERSARE 000

CODICE CONTRIBUENTE

PROV.	COMUNE	CODICE	C.C.

CENTRO DI SERVIZIO O UFFICIO DELLE IMPOSTE (cui è inviata la dichiarazione dei redditi)	
PROVINCIA (sigla)	C.S. O UFFICIO DI:

Importante: vedere a tergo le avvertenze

FIRMA ....

Zona riservata al concessionario

Emessa/e quietanza/e per l'importo indicato nel TOTALE DA VERSARE

FIRMA ....

PER IL CONTRIBUENTE DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI CUI SI RIFERISCONO I VERSAMENTI EFFETTUATI IN ACCONTO

DECRETO 24 novembre 1989.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di ottobre 1989 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, ultimo comma, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere ammesse alla quotazione ufficiale per il mese di ottobre 1989;

Considerata, altresì, la necessità di provvedere all'accertamento del cambio delle valute non di conto valutario;

Acquisito il parere dell'Ufficio italiano dei cambi ed in conformità a tale parere;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio mensile delle valute estere previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 e dall'art. 3 del decreto del Ministro del commercio con l'estero 10 marzo 1989, n. 105, per il mese di ottobre 1989 è accertato come segue:

Dollaro USA	Lit.	1.369,229
Marco tedesco	»	733,590
Franco francese	»	216,138
Fiorino olandese	»	649,801
Franco belga	»	34,925
Lira sterlina	»	2.173,232
Lira irlandese	»	1.952,364
Corona danese	»	188,277
Dracma greca	»	8,263
E.C.U.	»	1.506,203
Dollaro canadese	»	1.164,558
Yen giapponese	»	9,630
Franco svizzero	»	839,515
Scellino austriaco	»	104,248
Corona norvegese	»	197,238
Corona svedese	Lit.	212,358
Marco finlandese	»	320,437
Escudo portoghese	»	8,601
Peseta spagnola	»	11,530
Dollaro australiano	»	1.060,288

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere non quotate in Italia, calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia alle date del 15 e del 31 agosto 1989, è accertato, per il mese di ottobre 1989, come segue:

Afganistan:		
Afgano	Lit.	21,82
Albania:		
Lek	»	216,41
Algeria:		
Dinaro algerino	»	170,20
Angola:		
Kwanza	»	45,21
Arabia saudita:		
Riyal saudita	»	365,62
Argentina:		
Austral	»	2,10
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	3.649,39
Bangla Desh:		
Taka	»	43,80
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	682,01
Belize:		
Dollaro Belize	»	685,76
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.372,22
Bhutan:		
Rupia Bhutan	»	81,38
Birmania:		
Kyat	»	201,01
Bolivia:		
Boliviano	»	478,47
Botswana:		
Pula	»	692,40
Brasile:		
Nuovo cruzado	»	300,29
Brunei:		
Dollaro Brunei	»	700,45
Bulgaria:		
Leva	»	1.623,93

Paese / Valuta		
Burundi:		
Franco Burundi	Lit.	8,58
Cambogia:		
Riel	»	9,14
Capoverde:		
Escudo Capoverde	»	16,93
Caraibi:		
Dollaro Caraibi	»	507,94
Cayman Isole:		
Dollaro Cayman	»	1.652,27
Cecoslovacchia:		
Corona cecoslovacca	»	90,09
Cile:		
Peso cileno	»	5,08
Cina:		
Renmimbi	»	364,74
Cipro:		
Lira cipriota	»	2.766,40
Colombia:		
Peso colombiano	»	3,34
Comun. Finanz. Africana:		
Franco C.F.A.	»	4,34
Corea del nord:		
Won	»	1.413,92
Corea del sud:		
Won	»	2,02
Costa Rica:		
Colon costaricano	»	16,58
Cuba:		
Peso cubano	»	1.766,20
Dominicana:		
Peso dominicano	»	209,67
Ecuador:		
Sucre	»	2,42
Egitto:		
Lira egiziana	»	524,41
El Salvador:		
Colon salvadoregno	»	274,36
Emirati Arabi Uniti:		
Dirham Emirati Arabi	»	373,38
Etiopia:		
Birr	»	669,03
Filippine:		
Peso filippino	»	64,03
Gambia:		
Dalasi	»	178,34
Germania Rep. Dem.:		
Marco G.R.D.	»	737,52
Ghana:		
Cedi	»	4,67
Giamaica:		
Dollaro Giamaica	»	230,73
Gibuti:		
Franco Gibuti	Lit.	6,36
Giordania:		
Dinaro giordano	»	2.061,84
Guatemala:		
Quetzal	»	480,64
Guinea Bissau:		
Peso Guinea Bissau	»	2,10
Guinea Conakry:		
Franco Guinea	»	4,58
Guyana:		
Dollaro Guyana	»	45,79
Haiti:		
Gourde	»	274,27
Honduras:		
Lempira	»	686,11
Hong Kong:		
Dollaro Hong Kong	»	175,83
India:		
Rupia indiana	»	81,38
Indonesia:		
Rupia indonesiana	»	0,75
Iran:		
Rial iraniano	»	18,81
Iraq:		
Dinaro iracheno	»	4.376,81
Islanda:		
Corona islandese	»	22,17
Israele:		
Shekel	»	679,46
Jugoslavia:		
Dinaro jugoslavo	»	0,03
Kenia:		
Scellino keniota	»	63,15
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	»	4.605,09
Laos:		
Kip	»	2,35
Libano:		
Lira libanese	»	3,03
Liberia:		
Dollaro liberiano	»	1.372,22
Libia:		
Dinaro libico	»	4.551,06
Macao:		
Pataca	»	170,38
Madagascar:		
Franco rep. malgascia	»	0,94
Malawi:		
Kwacha	»	495,17
Malaysia:		
Ringgit	»	509,74

Paese / Valuta		
Maldive:		
Rufiyaa	Lit.	152,50
Malta:		
Lira maltese	»	3.920,48
Marocco:		
Dirham Marocco	»	161,89
Mauritania:		
Ouguiya	»	16,26
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	88,86
Messico:		
Peso messicano	»	0,52
Mongolia:		
Tugrik	»	408,76
Mozambico:		
Metical	»	1,68
Nepal:		
Rupia nepalese	»	56,11
Nicaragua:		
Cordoba	»	0,06
Nigeria:		
Naira	»	187,20
Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	»	806,71
Oman:		
Rial Oman	»	3.573,37
Pakistan:		
Rupia pakistana	»	65,37
Panama:		
Balboa	»	1.372,22
Papua Nuova Guinea:		
Kina	»	1.592,88
Paraguay:		
Guarani	»	1,09
Perù:		
Inti	»	0,25
Polinesia francese:		
Franco C.F.P.	»	12,10
Polonia:		
Zloty	»	0,65
Qatar:		
Riyal Qatar	»	377,17
Romania:		
Leu	»	152,42
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	16,83
São Tome:		
Dobra	»	12,82
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	239,38
Sierra Leone:		
Leone	»	21,80
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	700,45
Siria:		
Lira siriana	Lit.	65,30
Somalia:		
Scellino somalo	»	3,35
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	34,32
Sud Africa:		
Rand	»	514,46
Sudan:		
Lira sudanese	»	304,76
Surinam:		
Fiorino Surinam	»	767,68
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	53,24
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	9,39
Thailandia:		
Baht	»	52,95
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e Tobago	»	323,32
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.441,32
Turchia:		
Lira turca	»	0,59
Uganda:		
Scellino ugandese	»	5,44
Ungheria:		
Forint	»	22,82
URSS:		
Rublo	»	2.148,99
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	1,94
Venezuela:		
Bolivar	»	35,46
Vietnam:		
Dong	»	0,30
Yemen merid.:		
Dinaro Yemen	»	4.000,65
Yemen sett.:		
Rial	»	140,04
Zaire:		
Zaire	»	3,31
Zambia:		
Kwacha	»	82,37
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	618,22

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A5485

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 novembre 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società «IFID - Istituto finanziario italiano per la distribuzione», in Milano, e nomina del collegio dei commissari liquidatori e del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1989, con il quale la società «Italfin - Italiana fiduciaria investimenti S.p.a.», con sede in Milano, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 233/1986, ed è stato nominato il collegio dei commissari liquidatori successivamente modificato con decreto ministeriale 11 luglio 1989 e composto dai signori:

prof. Giovanni Curami, nato a Milano il 19 giugno 1933;
avv. Pasquale Del Vecchio, nato a Baselice (Benevento) l'11 agosto 1937;
prof. Edoardo Flavio Ricci, nato a Genova l'8 luglio 1936;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1989 con il quale sono stati nominati membri del comitato di sorveglianza presso la società «Italfin - Italiana fiduciaria investimenti S.p.a.», con sede in Milano, i signori:

dott. Antonio Ortolani, nato a Morbegno (Sondrio) il 3 ottobre 1946;
dott. Santo Levatino, nato a Roccapalumba (Palermo) il 16 aprile 1929;
dott. Matteo Piemontese, nato a Foggia il 13 marzo 1940;

Vista la sentenza 26 ottobre 1989, n. 694/1989, con la quale il tribunale di Milano - sezione fallimenti, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «IFID - Istituto finanziario italiano di distribuzione S.p.a.», con sede in Milano, via M. Bandello n. 2 e l'assoggettabilità — ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge n. 233/1986 — della stessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del già citato decreto-legge, si rende necessario sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la società «IFID - Istituto finanziario italiano per la distribuzione», con sede in Milano;

Decreta:

1. La società «IFID - Istituto finanziario italiano per la distribuzione», con sede in Milano, via Bandello n. 2, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura di liquidazione coatta amministrativa è preposto un collegio di commissari liquidatori composto dai signori:

prof. Gianni Curami, nato a Milano il 19 giugno 1933;
avv. Pasquale Del Vecchio, nato a Baselice (Benevento) l'11 agosto 1937;
prof. Edoardo Flavio Ricci, nato a Genova l'8 luglio 1936.

3. Alla medesima procedura è preposto altresì il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della «Italfin - Italiana fiduciaria investimenti S.p.a.», composto dai signori:

dott. Antonio Ortolani, nato a Morbegno (Sondrio) il 3 ottobre 1946;
dott. Santo Levatino, nato a Roccapalumba (Palermo) il 16 aprile 1929;
dott. Matteo Piemontese, nato a Foggia il 13 marzo 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A5458

DECRETO 27 novembre 1989

Trasferimento alla «Unitalia S.p.a. - Assicurazioni e riassicurazioni», in Roma, del complesso aziendale assicurativo della «Allsecures assicurazioni S.p.a.», in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto, in particolare, l'art. 17 della suddetta legge;

Visto il regolamento di esecuzione della richiamata legge n. 990 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto in particolare l'art. 72 della suddetta legge;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciata alla «Allsecures - Preservatrice - Società di assicurazioni S.p.a.», con sede in Roma, nonché il verbale dell'assemblea straordinaria della predetta società in data 21 giugno 1988 che ha deliberato, tra l'altro, il mutamento della denominazione sociale in «Allsecures assicurazioni S.p.a.»;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciata alla «Unitalia S.p.a. - Assicurazioni e riassicurazioni», con sede in Roma;

Vista l'istanza in data 28 aprile 1989, con la quale la «Allsecures assicurazioni S.p.a.» ha chiesto l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il trasferimento del complesso aziendale, comprensivo dell'intero portafoglio assicurativo, alla «Unitalia S.p.a. - Assicurazioni e riassicurazioni», con sede in Roma;

Visto il verbale dell'assemblea ordinaria della «Allsecures assicurazioni S.p.a.» in data 4 maggio 1989;

Vista la lettera in data 27 ottobre 1989, n. 902739, con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha espresso il proprio parere favorevole in merito all'accoglimento dell'istanza di cui sopra;

Ritenuto che il trasferimento del complesso aziendale assicurativo di cui trattasi ricorrono le condizioni previste dalla vigente normativa;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le deliberazioni e le condizioni del trasferimento alla «Unitalia S.p.a. - Assicurazioni e riassicurazioni», con sede in Roma, del complesso aziendale, comprensivo dell'intero portafoglio assicurativo, della «Allsecures assicurazioni S.p.a.», con sede in Roma.

Art. 2.

Sono decadute tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa sul territorio della Repubblica italiana già concesse alla «Allsecures assicurazioni S.p.a.», con sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A5490

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 24 novembre 1989.

Determinazione del sovracanone in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice per il biennio 1° gennaio 1990-31 dicembre 1991.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, con il quale le misure del sovracanone annuo dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220 è stata rivalutata a L. 4.500 per ogni kW nominale a decorrere dal 1° gennaio 1980;

Visto l'art. 3 della stessa legge con il quale viene demandato al Ministero dei lavori pubblici il compito di provvedere ogni biennio con decorrenza dal 1° gennaio 1982, alla variazione della misura del suddetto sovracanone sulla base dei dati Istat relativi all'andamento del costo della vita;

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1981, n. 1488; 26 novembre 1983, n. 2561; 19 novembre 1985, n. 1691 e 13 novembre 1987, n. 1554 (pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 329 del 30 novembre 1981; n. 330 del 1° febbraio 1984; n. 280 del 28 novembre 1985 e n. 275 del 24 novembre 1987), con i quali la misura del sovracanone annuo dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953 n. 959, è stato rivalutato per il biennio 1° gennaio 1982-31 dicembre 1983 a L. 6.052; dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1985 in L. 8.031; dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1987 in L. 9.500 e dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1988 in L. 10.516 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;

Vista la nota in data 9 novembre 1989, n. 20651, dell'Istituto centrale di statistica dalla quale risulta che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nel periodo ottobre 1987-ottobre 1988 è + 11,9% (undicivirgolanovepercento);

Considerato, pertanto, che la misura del detto sovracanone è da elevare da L. 10.516 a L. 11.767 (undicimilasettecentosessantasette) per ogni kW di potenza nominale media per il biennio 1° gennaio 1990-31 dicembre 1991;

Decreta:

La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni di acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220, è elevato, per il biennio 1° gennaio 1990-31 dicembre 1991 in L. 11.767 (undicimilasettecentosessantasette) per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni.

Roma, addì 24 novembre 1989

Il Ministro: PRANDINI

89A5459

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 17 novembre 1989.

Interventi urgenti diretti alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità nel comune di Caramanico Terme colpito dall'evento franoso dell'11-12 ottobre 1989. (Ordinanza n. 1823/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 839;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti nelle zone del territorio nazionale nelle quali sia accertato incombente pericolo per la pubblica e privata incolumità dovuto a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Viste le risultanze del sopralluogo effettuato in data 16 ottobre 1989, a seguito della frana dell'11-12 ottobre 1989 sulla strada statale n. 487, nel quale il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, nel ravvisare lo stato di incombente pericolo per cose e persone afferma la necessità di interventi immediati diretti al contenimento del predetto rischio;

Considerato che con l'ordinanza n. 1814/FPC del 25 ottobre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 6 novembre 1989, sono state concesse al compartimento ANAS di L'Aquila le procedure di urgenza in deroga alle norme vigenti, per l'affidamento dei lavori necessari al ricollegamento viario fra i comuni di Caramanico Terme (Pescara) e Sant'Eufemia a Maiella (Pescara) a causa della predetta frana sulla strada statale;

Viste le numerose note con le quali la giunta regionale d'Abruzzo, il prefetto di Pescara ed il comune di Caramanico Terme rappresentano la necessità di ulteriori provvedimenti straordinari diretti a fronteggiare le gravi conseguenze ed i rischi per le popolazioni ed i beni dovuti all'evento franoso in argomento;

Considerato che nella riunione tenutasi presso il comune di Caramanico Terme, a seguito del predetto sopralluogo del 16 ottobre 1989, sono emerse l'urgenza di un monitoraggio della zona franosa limitrofa al comune di Caramanico Terme interessante la zona Pisciarello - Fontegrandi - Mancini, al fine di permettere il controllo del potenziale pericolo di dissesto della predetta area, e la necessità di indagini e studi relativi all'area franata del comune di Caramanico Terme;

Preso atto della necessità del ripristino dei collegamenti fra il comune di Sant'Eufemia a Maiella e le frazioni semiisolate del comune di Caramanico Terme, evidenziata nella citata riunione del 16 ottobre 1989;

Visto il verbale del sopralluogo avvenuto in data 10 novembre 1989, nel quale, mentre si riconferma la persistenza del pericolo per la pubblica e privata incolumità per l'intera area comprendente il comune di Caramanico Terme e la zona interessante l'abitato località Pisciarello, si richiede la istituzione di una apposita commissione tecnico-scientifica con il compito di coordinare le iniziative tecnico-scientifiche e garantire tempestività agli interventi sul territorio;

Vista la nota n. 7934 in data 16 novembre 1989 con la quale il genio civile di Pescara, su richiesta del Dipartimento, indica le opere di primo intervento da intraprendere ed i relativi presunti oneri di spesa;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di disporre i predetti interventi;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di permettere il controllo della evoluzione della frana in atto nel comune di Caramanico Terme è concesso alla regione Abruzzo un contributo di lire 500.000.000 per l'estensione del monitoraggio dalla zona franosa nell'abitato «Pisciarello» all'intero versante franoso con controllo dell'evoluzione del movimento.

Art. 2.

1. Per l'esecuzione, ad opera del genio civile di Pescara; di una campagna di indagini e studi sull'area franata del comune di Caramanico Terme propedeutica alla sistemazione del dissesto, è concesso a favore della regione Abruzzo, un finanziamento di L. 470.000.000.

2. Allo stesso ente è assegnato, altresì, un contributo di L. 30.000.000 per il rilievo aerofotogrammetrico del corpo frana, la posa di caposaldi e la restituzione cartografica di dettaglio.

Art. 3.

1. Per la sistemazione idraulica e per il ripristino della sezione di deflusso dell'alveo del torrente Orta per il tratto interessato dalla ostruzione della colata gravitativa della massa franosa è concesso, a favore della regione Abruzzo, un finanziamento di L. 500.000.000.

Art. 4.

1. Per l'esecuzione degli interventi urgenti di sistemazione della strada comunale Morrone, al fine del ripristino dei collegamenti fra il comune di Sant'Eufemia a Maiella e le frazioni semiisolate del comune di Caramanico Terme, è concesso al comune di Caramanico Terme un contributo di L. 500.000.000.

Art. 5.

1. Per gli interventi di cui alle norme della presente ordinanza — che gravano sul Fondo per la protezione civile — la regione Abruzzo e il comune di Caramanico Terme possono derogare alle norme vigenti, ivi comprese quelle in materia di contabilità generale dello Stato.

2. Il prefetto della provincia di Pescara provvede ad informare il Dipartimento della protezione civile in ordine all'inizio ed all'andamento dei lavori, nonché in merito alle deroghe alle quali la regione Abruzzo ed il comune di Caramanico Terme dovranno fare ricorso.

Art. 6.

1. È istituita una commissione tecnico-scientifica composta da un esperto del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, in rappresentanza del Dipartimento della protezione civile che la presiede e da due esperti nominati rispettivamente dal comune di Caramanico Terme e dalla regione Abruzzo.

2. La commissione ha il compito di coordinare le attività tecnico-scientifiche che si intraprenderanno e garantire il tempestivo compimento degli studi e degli interventi disposti.

3. La commissione è assistita da un funzionario in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, con funzioni di segretario.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A5461

ORDINANZA 17 novembre 1989.

Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nelle regioni Emilia-Romagna, Veneto e Umbria. (Ordinanza n. 1824 FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il verbale del 6 maggio 1989 del gruppo di lavoro con funzione di osservatorio per l'emergenza siccità, istituito nell'ambito della conferenza Stato-regioni, con il quale vengono ritenuti meritevoli di approvazione e di finanziamenti progetti della regione Emilia-Romagna per lire 8.958 milioni, della regione Umbria per lire 6.076 milioni e della regione Veneto per lire 4.050 milioni per un totale complessivo di lire 19.084 milioni;

Vista la nota n. 1348 del 19 giugno 1989 del Ministro *pro-tempore* dei lavori pubblici, con la quale viene indicata nel cap. 9004 del bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici la disponibilità per finanziare tali interventi per la cifra massima di 10 miliardi;

Vista la nota n. 5925/50/396 del 17 ottobre 1989, con la quale il Ministro *pro-tempore* dei lavori pubblici conferma la cennata disponibilità sul cap. 9004;

Vista la nota n. 1758/4-4-7 del 18 settembre 1989 del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali che, facendo riferimento alla disponibilità dichiarata, segnala i seguenti progetti della regione Emilia-Romagna: per l'organizzazione regionale per emergenza idrica per lire 900 milioni; per l'acquedotto di Romagna (Ridracoli) per lire 2.805 milioni; per il circondario di Rimini per lire 1.473 milioni; per la provincia di Forlì per lire 1.090 milioni; della regione Veneto: per la centrale di Boara Polesine per lire 1.000 milioni; per il consorzio Acquedotto Delta Po, centrale di Cavarzere per lire 800 milioni e della regione Umbria per il piano di emergenza di approvvigionamento idrico della città di Nocera Umbra per lire 1.932 milioni, per un totale complessivo di 10 miliardi;

Ritenuto che l'intervento richiesto e quale innanzi specificato, è idoneo a fronteggiare alcuni aspetti dell'emergenza idrica in atto nelle regioni Emilia-Romagna, Veneto e Umbria;

Considerata l'opportunità di prevedere modalità per una rapida definizione delle procedure di acquisizione delle aree occorrenti alla esecuzione delle opere mediante criteri analoghi a quelli già previsti e adottati per interventi di emergenza già autorizzati, nonché per l'acquisizione di permessi o autorizzazioni di tutti gli enti statali, regionali, provinciali e comunali interessati dalle opere;

Avvalendosi dei propri poteri e in deroga a ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Al fine di fronteggiare l'emergenza idrica nelle regioni Emilia-Romagna, Veneto e Umbria è disposta l'attuazione delle opere indicate nelle premesse.

I progetti delle opere dovranno essere corredati di tutte le approvazioni di rito da parte dei competenti organi comunali e regionali.

Le opere di cui al comma 1 dell'importo globale di lire 10 miliardi sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

Art. 2.

Per l'affidamento delle opere in programma di cui all'articolo 1 gli assessorati ai lavori pubblici regionali competenti sono autorizzati ad esperire gara ufficiosa con i criteri di cui all'art. 24 della legge 8 agosto 1977, n. 584, modificato dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, fra non meno di venti imprese o associazioni temporanee d'imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori per le categorie e gli importi richiesti.

L'ente appaltante nel caso adotti il criterio di cui alla lettera *a)* del citato art. 24 della legge 8 agosto 1977, n. 584, si avvarrà della facoltà di escludere dalla gara le offerte di ribasso superiori alla media delle offerte ammesse, incrementata del 7%. Nel calcolo della media non si terrà conto delle offerte in aumento.

La facoltà di cui al comma che precede, nonché l'incremento della media del 7%, debbono essere indicati nel bando o nell'avviso di gara.

L'affidamento delle opere deve avvenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 3.

Le autorizzazioni, le concessioni e i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti pubblici interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1, devono essere rilasciate entro quarantacinque giorni dalla richiesta presentata dall'ente appaltante di cui all'art. 2 della presente ordinanza giusta le disposizioni dell'ordinanza n. 1348/FPC, citata.

Art. 4.

Le occupazioni e le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 della presente ordinanza, come individuate nei relativi atti progettuali debitamente approvati, sono disposte dal prefetto territorialmente competente.

L'ente appaltante di cui all'art. 2 della presente ordinanza, una volta che il prefetto abbia emesso il decreto di occupazione, prescindendo da ogni adempimento propedeutico, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli alla presenza di due testimoni estranei al personale dell'ente appaltante e delle ditte interessate, a qualsiasi titolo, all'esecuzione dell'opera.

Art. 5.

Gli automezzi che trasportano le tubazioni, i materiali, le attrezzature ed i macchinari destinati ai cantieri aperti per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza posssono circolare sulle strade ed autostrade della Repubblica italiana anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto è normalmente interrotto dalle vigenti disposizioni.

Gli autotrasportatori hanno l'obbligo di far risultare sulle bolle di accompagnamento l'effettiva destinazione del carico.

Art. 6.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvederà alla nomina dei collaudatori.

Le commissioni di collaudo nominate in corso d'opera dovranno inviare agli assessorati ai lavori pubblici regionali competenti copia dei verbali di ogni visita effettuata.

Le regioni provvederanno all'approvazione degli atti di collaudo.

Art. 7.

L'alta vigilanza su tutte le opere di cui all'art. 1 della presente ordinanza sarà esercitata dagli assessorati ai lavori pubblici delle regioni competenti.

Gli assessorati ai lavori pubblici delle regioni competenti riferiscono con propria relazione trimestrale, od ogni qualvolta richiesto, al Ministro per il coordinamento della protezione civile sullo stato di attuazione delle opere in rapporto allo stato dell'emergenza oggetto della presente ordinanza.

Art. 8.

Per l'attuazione della presente ordinanza la somma complessiva di lire 10 miliardi per la realizzazione delle opere di cui all'art. 1 è imputata sulle disponibilità di bilancio del Ministero dei lavori pubblici, cap. 9004, attingendo con apposito provvedimento sui residui non impegnati (lettera *F* dei tabulati della Ragioneria generale).

Tale somma è versata sul Fondo della protezione civile e con successivi provvedimenti ne sarà disposta l'assegnazione alle regioni Emilia-Romagna, Veneto e Umbria.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A5462

ORDINANZA 17 novembre 1989.

Interventi urgenti in favore dei nuclei familiari del comune di Cassano Irpino sistemati in alloggi precari. (Ordinanza n. 1825/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 13-*bis* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista l'ordinanza n. 807 dell'8 ottobre 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 16 ottobre 1986, con la quale veniva concesso al comune di Cassano Irpino, provincia di Avellino, un finanziamento di lire 1.000 milioni per la realizzazione di un programma edilizio di quattordici alloggi da assegnare ai nuclei familiari sistemati in alloggi prefabbricati;

Vista la lettera n. 2217 datata 1° aprile 1989 del comune di Cassano Irpino con la quale viene richiesto un ulteriore finanziamento di L. 200.000.000 per aver aggiunto altri due alloggi al programma originario e per aver dovuto eseguire una maggiore quantità di muri di sostegno e di opere di fondazione resisi necessari a seguito di indagine geotecnica;

Considerato che per i maggiori oneri di cui sopra la somma assegnata non copre la spesa occorrente per il completamento dell'intero programma edilizio;

Vista la nota n. 27056 UL del 18 ottobre 1989 con la quale l'ufficio legislativo esprime parere favorevole alla concessione dell'ulteriore finanziamento, sempre che i due alloggi costruiti in più siano destinati alle famiglie terremotate sistemate in maniera precaria;

Ritenuto che la realizzazione dell'intervento in questione è urgente in quanto ogni ritardo aggrava il disagio dei cittadini sistemati precariamente;

Ravvisata l'opportunità di intervenire, accogliendo la richiesta del sindaco del comune di Cassano Irpino;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Al fine di consentire il completamento del programma edilizio di sedici alloggi da destinarsi alle famiglie sistemate in maniera precaria a seguito del terremoto 1980, è assegnata al comune di Cassano Irpino la somma di L. 200.000.000.

Art. 2.

L'onere derivante dalla presente ordinanza è posto a carico del Fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A5463

ORDINANZA 17 novembre 1989.

Ripartizione dei fondi disposti dall'art. 5 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito nella legge 19 novembre 1987, n. 470, relativamente alle imprese con sede nei comuni di cui alla lettera *a)* dell'art. 1 del medesimo decreto-legge. (Ordinanza n. 1826/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Considerato che l'art. 5 del predetto decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, attribuisce alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano la determinazione dei criteri, modalità e priorità per l'erogazione delle provvidenze destinate alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali dei mesi di luglio, agosto e settembre 1987, e prevede lo stanziamento per le anzidette finalizzazioni, da ripartire tra i comuni interessati;

Ravvisata l'opportunità di intervenire, in via di coordinamento al fine di proporre, nell'ambito delle disponibilità e compatibilità globali, alla stregua dei criteri e delle modalità individuate da ciascuna regione e provincia autonoma competente, una ripartizione degli stanziamenti disposti dal comma quinto dell'art. 5 del citato decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Visto l'art. 1 dell'ordinanza 31 marzo 1988, numero 1416/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 1988, con la quale si dispone che il Ministro per il coordinamento della protezione civile comunichi al Ministero del tesoro la proposta di ripartizione tra i comuni interessati ai contributi previsti dall'art. 5 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Visto l'art. 2 della suddetta ordinanza che dispone l'erogazione della somma di lire 60 miliardi alla regione Lombardia quale anticipazione della quota di pertinenza;

Vista la nota del 14 febbraio 1989, n. 154, a firma del presidente della regione Lombardia con la quale si prospetta una esigenza, di L. 115.500.000.000 ai sensi del suddetto articolo di legge, per i danni ad imprese, con sede nei comuni di cui alla lettera *a)* dell'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470,

Vista la nota del 27 febbraio 1989, n. 1784, a firma del presidente della giunta regionale del Piemonte, integrata dal telex del 31 agosto 1989, n. 182/P/S4, con i quali atti si prospetta una esigenza per i contributi in argomento per L. 15.581.000.000, per le imprese con sede nei comuni di cui alla lettera *a)* della suddetta norma;

Vista la nota del 21 febbraio 1989, n. 1329/89-C34, a firma del presidente della giunta provinciale di Trento, con la quale si prospetta una esigenza per le medesime finalità di cui ai punti presidenti, di L. 448.950.000, a cui corrisponde un contributo del 75% pari a L. 336.716.500;

Vista la nota del 2 marzo 1989, n. 68, a firma dell'assessore all'industria della provincia autonoma di Bolzano con la quale si prospetta un'esigenza, per le medesime finalità di cui ai punti precedenti di L. 6.094.427.000, corrispondenti ad un contributo del 75% di L. 4.537.070.250;

Considerato che le cifre indicate dalle regioni Lombardia e Piemonte sono già pari al 75% dei danni riscontrati;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per le finalità di cui all'art. 5 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, si dispone la somma di L. 135.954.782.750 così ripartita:

regione Lombardia	L.	115.500.000.000
regione Piemonte	»	15.581.000.000
provincia autonoma di Trento	»	336.712.500
provincia autonoma di Bolzano	»	4.537.070.250

Art. 2.

L'onere derivante dalla presente ordinanza è a carico dei fondi di cui all'art. 5, comma quinto, della legge 19 novembre 1987, n. 470 e saranno disposti con provvedimento del Ministero del tesoro.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A5464

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 22 novembre 1989.

Ratifica di provvedimenti adottati dalla giunta. (Provvedimento n. 22/1989).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1947, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti adottati dalla giunta del CIP in via d'urgenza ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, in data 24 maggio, 12 luglio 1989 e 12 settembre 1989;

Delibera

di ratificare, agli effetti del citato art. 3, i seguenti provvedimenti adottati dalla giunta del CIP:

Provv. n. 14/1989 del 24 maggio 1989: rimborso all'Enel di oneri straordinari.

Provv. n. 21/A/89 del 24 maggio 1989: parere su tariffe acqua. S.r.l. Acque Manganelli Valcorrente.

Provv. n. 22/A/89 del 24 maggio 1989: parere su prezzo pane provincia di Genova.

Provv. n. 23/A/89 del 24 maggio 1989: parere su prezzo pane provincia di Reggio Calabria.

Provv. n. 24/A/89 del 24 maggio 1989: parere su prezzo pane provincia di Forlì.

Provv. n. 25/A/89 del 24 maggio 1989: parere su prezzo pane provincia di Brescia.

Provv. n. 26/A/89 del 24 maggio 1989: parere su prezzo pane provincia di Viterbo.

Provv. n. 27/A/89 del 24 maggio 1989: parere su prezzo pane provincia di Napoli.

Provv. n. 28/A/89 del 24 maggio 1989: parere su prezzo pane provincia di Teramo.

Provv. n. 29/A/89 del 24 maggio 1989: parere su prezzo pane provincia di Caltanissetta.

Provv. n. 15/1989 del 12 luglio 1989: energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, da cogenerazione e da altre fonti assimilate; cessioni all'Enel ed incentivazione della nuova produzione.

Provv. n. 16/1989 del 12 luglio 1989: prezzi dello zucchero - Cassa conguaglio zucchero.

Provv. n. 17/1989 del 12 luglio 1989: prezzi delle specialità medicinali.

Provv. n. 18/1989 del 12 settembre 1989: prezzo delle benzine: adeguamento del coefficiente di cui al provvedimento C.I.P. 28/1987 ed istituzione di un fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti.

Provv. n. 30/A/89 del 12 settembre 1989: parere su tariffe acqua. S.r.l. Acqua potabile di Sestri Levante.

Provv. n. 31/A/89 del 12 settembre 1989: parere su tariffe acqua. Acquedotto I.L.C.E. S.p.a. di Albenga.

Provv. n. 32/A/89 del 12 settembre 1989: parere su tariffe acqua. Acquedotto Oddera Giovanni di Pontinvrea.

Provv. n. 33/A/89 del 12 settembre 1989: parere su tariffe acqua. Consorzio acquedotto «S. Michele Arcangelo» Cervere.

Provv. n. 34/A/89 del 12 settembre 1989: parere su tariffe acqua. Consorzio idrico «San Giacomo» - S. Giacomo di Roburent.

Provv. n. 35/A/89 del 12 settembre 1989: parere su tariffe acqua. Società Industriale Trentina (S.I.T.) per azioni.

Provv. n. 36/A/89 del 12 settembre 1989: parere su tariffe acqua. S.p.a. Acque di Casalotto.

Inoltre la giunta del C.I.P. nella seduta del 12 luglio 1989 ha espresso parere favorevole per l'applicazione della sanzione di cui all'art. 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896/1947 delegando il Presidente ad emettere i provvedimenti specifici con sanzioni comprese fra un minimo di sette giorni ed un massimo di quindici.

Roma, addì 22 novembre 1989

Il Ministro-Presidente delegato: BATTAGLIA

89A5496

DELIBERAZIONE 22 novembre 1989.

Criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva, campagna 1989-90. (Provvedimento n. 23/1989).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1527, che demanda al CIP di stabilire con provvedimento da emanare entro il 30 settembre di ogni anno, i criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse in base alle caratteristiche di resa, acidità e umidità, nonché in base agli altri elementi di valutazione ritenuti necessari;

Visto il provvedimento CIP n. 15/1976 del 26 maggio 1976, con il quale sono stati stabiliti i criteri suddetti per la campagna 1976-77;

Visti i provvedimenti n. 15/1985 del 7 marzo 1985 e n. 27/1987 del 30 settembre 1987, che modificano ed integrano il soprarichiamato provvedimento;

Delibera:

Si confermano, per la campagna 1989-90, i criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva della campagna 1976-77, contenuti nel provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 15/1976 del 26 maggio 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 31 maggio 1976), modificato ed integrato dai provvedimenti n. 15/1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 60 dell'11 marzo 1985) e n. 27/1987 del 30 settembre 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1987).

Roma, addì 22 novembre 1989

Il Ministro-Presidente delegato: BATTAGLIA

89A5495

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CORTE DEI CONTI

DECRETO 13 novembre 1989.

Sostituzione del presidente della commissione elettorale circoscrizionale di Milano per le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale della Corte dei conti in seno al consiglio di amministrazione per il personale amministrativo e tecnico della Corte stessa.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto n. 101/89 in data 12 luglio 1989, con il quale sono state indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale della Corte dei conti in seno al consiglio di amministrazione per il personale amministrativo e tecnico della Corte stessa, per il giorno 17 dicembre 1989, con prosecuzione delle operazioni elettorali fino alle ore 14 del giorno successivo;

Vista l'istanza pervenuta in data 18 ottobre 1989, con la quale il primo dirigente dott. Pazienza Galeazzo chiede di essere esonerato, per imprescindibili esigenze di ufficio, dall'incarico di presidente della commissione elettorale circoscrizionale in Milano;

Considerato che si rende necessario provvedere alla sostituzione, in seno alla commissione elettorale circoscrizionale in Milano, del predetto funzionario;

Decreta:

Il primo dirigente Capogni Antonio è nominato presidente della commissione elettorale circoscrizionale in Milano, in sostituzione del primo dirigente dott. Pazienza Galeazzo.

Roma, addì 13 novembre 1989

Il Presidente: CARBONE

89A5465

DECRETO 13 novembre 1989.

Sostituzione di un componente della commissione elettorale centrale per le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale della Corte dei conti in seno al consiglio di amministrazione per il personale amministrativo e tecnico della Corte stessa.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto n. 101/89 in data 12 luglio 1989, con il quale sono state indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale della Corte dei conti in seno al consiglio di amministrazione per il personale amministrativo e tecnico della Corte dei conti stessa, per il giorno 17 dicembre 1989, con prosecuzione delle operazioni elettorali fino alle ore 14 del giorno successivo;

Visto il proprio decreto innanzi indicato, con il quale il primo dirigente dott. Mari Leo è stato nominato componente della commissione elettorale centrale;

Vista l'istanza presentata in data 13 novembre 1989, con la quale il predetto funzionario chiede di essere esonerato dall'incarico di cui sopra, in quanto candidato nelle elezioni che si terranno il 17 e 18 dicembre 1989;

Ritenuto che si rende necessario provvedere alla sostituzione del dott. Mari in seno alla commissione elettorale centrale;

Decreta:

La dott.ssa Azara Marani Vincenzina — nona qualifica funzionale — è nominata componente della commissione elettorale centrale, in sostituzione del primo dirigente dott. Mari Leo.

Roma, addì 13 novembre 1989

Il Presidente: CARBONE

89A5466

DECRETO 17 novembre 1989.

Sostituzione di un componente della commissione elettorale circoscrizionale di Roma per le elezioni per la nomina del rappresentanti del personale della Corte dei conti in seno al consiglio di amministrazione per il personale amministrativo e tecnico della Corte stessa.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto n. 101/89 in data 12 luglio 1989, con il quale sono state indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale della Corte dei conti in seno al consiglio di amministrazione per il personale amministrativo e tecnico della Corte stessa, per il giorno 17 dicembre 1989, con prosecuzione delle operazioni elettorali fino alle ore 14 del giorno successivo;

Vista l'istanza pervenuta in data 14 novembre 1989, con la quale il vice direttore di segreteria Carini Claudio chiede di essere esonerato, in quanto candidato in dette elezioni, dall'incarico di componente della commissione elettorale circoscrizionale con sede in Roma;

Considerato che si rende necessario provvedere alla sostituzione, in seno alla commissione elettorale circoscrizionale con sede in Roma, del predetto funzionario;

Decreta:

Il coadiutore principale Del Duca Luciano è nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale con sede in Roma, in sostituzione del vice direttore di segreteria Carini Claudio.

Roma, addì 17 novembre 1989

Il Presidente: CARBONE

89A5467

DECRETO 17 novembre 1989.

Sostituzione di un componente della commissione elettorale circoscrizionale di Palermo per le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale della Corte dei conti in seno al consiglio di amministrazione per il personale amministrativo e tecnico della Corte stessa.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto n. 101/89 in data 12 luglio 1989, con il quale sono state indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale della Corte dei conti in seno al consiglio di amministrazione per il personale amministrativo e tecnico della Corte dei conti stessa, per il giorno 17 dicembre 1989, con prosecuzione delle operazioni elettorali fino alle ore 14 del giorno successivo;

Visto il proprio decreto innanzi indicato, con il quale il coadiutore Denaro Guglielmo è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale con sede in Palermo;

Visto il fonogramma in data 15 novembre 1989 n. 647, con il quale il predetto impiegato chiede di essere esonerato dall'incarico di cui sopra, in quanto candidato nelle elezioni che si terranno il 17 e 18 dicembre 1989;

Ritenuto che si rende necessario provvedere alla sostituzione del coadiutore Denaro Guglielmo in seno alla commissione elettorale circoscrizionale con sede in Palermo;

Decreta:

Il vice direttore di segreteria Guiducci Fabio è nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale con sede in Palermo, in sostituzione del coadiutore Denaro Guglielmo.

Roma, addì 17 novembre 1989

Il Presidente: CARBONE

89A5468

DECRETO 21 novembre 1989.

Sostituzione di un componente della commissione elettorale circoscrizionale di Milano per le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale della Corte dei conti in seno al consiglio di amministrazione per il personale amministrativo e tecnico della Corte stessa.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto n. 101/89 in data 12 luglio 1989, con il quale sono state indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale della Corte dei conti in seno al consiglio di amministrazione per il personale amministrativo e tecnico della Corte dei conti stessa, per il giorno 17 dicembre 1989, con prosecuzione delle operazioni elettorali fino alle ore 14 del giorno successivo;

Visto il proprio decreto innanzi indicato, con il quale il revisore Fratocchi Marcello è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale con sede in Milano;

Vista la comunicazione in data 18 novembre 1989, con la quale il predetto funzionario chiede di essere esonerato dall'incarico di cui sopra, in quanto impegnato nella frequenza del decimo corso di reclutamento presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Ritenuto che si rende necessario provvedere alla sostituzione del revisore Fratocchi Marcello in seno alla commissione elettorale circoscrizionale con sede in Milano;

Decreta:

Il revisore Piccini Postal Daniela è nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale con sede in Milano, in sostituzione del revisore Fratocchi Marcello.

Roma, addì 21 novembre 1989

Il Presidente: CARBONE

89A5469

DECRETO 21 novembre 1989.

Sostituzione di un componente della commissione elettorale circoscrizionale di Palermo per le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale della Corte dei conti in seno al consiglio di amministrazione per il personale amministrativo e tecnico della Corte stessa.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto n. 101/89 in data 12 luglio 1989, con il quale sono state indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale della Corte dei conti in seno al consiglio di amministrazione per il personale amministrativo e tecnico della Corte dei conti stessa, per il giorno 17 dicembre 1989, con prosecuzione delle operazioni elettorali fino alle ore 14 del giorno successivo;

Visto il proprio decreto innanzi indicato, con il quale il dott. Adamo Nicolò — nona qualifica funzionale — è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale con sede in Palermo;

Vista la lettera raccomandata in data 9 novembre 1989, con la quale il predetto funzionario chiede di essere esonerato dall'incarico di cui sopra, in quanto candidato alle elezioni che si terranno il 17 e 18 dicembre 1989;

Ritenuto che si rende necessario provvedere alla sostituzione del dott. Adamo Nicolò in seno alla commissione elettorale circoscrizionale con sede in Palermo;

Decreta:

La sig.ra Suriano Terranova Laura Giuseppa — nona qualifica funzionale — è nominata componente della commissione elettorale circoscrizionale con sede in Palermo, in sostituzione del dott. Adamo Nicolò — nona qualifica funzionale.

Roma, addì 21 novembre 1989

Il Presidente: CARBONE

89A5470

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO 20 settembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di ingegneria in data 27 maggio 1988, del consiglio di amministrazione in data 30 agosto 1988; del senato accademico in data 6 settembre 1988 che hanno approvato la modifica di statuto della scuola diretta a fini speciali in tecnologia ceramica.

Visto il parere del Consiglio universitario in data 20 gennaio 1989;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Nella normativa generale sulle scuole dirette a fini speciali, all'art. 216, contenente l'elencazione delle scuole, è aggiunta la scuola diretta a fini speciali in tecnologia ceramica.

Dopo l'art. 248, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della scuola diretta a fini speciali in tecnologia ceramica.

Scuola diretta a fini speciali di tecnologia ceramica

Art. 249. — È istituita presso l'Università di Bologna la scuola diretta a fini speciali di tecnologia ceramica.

La scuola ha lo scopo di dare una formazione professionale ai quadri tecnici che dovranno operare nell'ambito dell'industria ceramica.

La scuola rilascia il diploma di esperto di tecnologia ceramica.

Art. 250. — La durata del corso di studi è di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno prevede trecento ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attività pratiche guidate.

Art. 251. — In base alle strutture disponibili alla scuola possono essere ammessi per ogni anno di corso, un numero massimo di venticinque iscritti e per un totale di cinquanta studenti.

Al secondo anno della scuola sono ammessi soltanto gli studenti che abbiano superato positivamente gli esami del primo anno.

Art. 252. — Concorrono alla costituzione della scuola le facoltà di ingegneria cui afferiscono gli insegnamenti.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 253. — Le materie di insegnamento sono le seguenti (tutte annuali):

1° Anno:

elementi di chimica;
elementi di analisi matematica;
elementi di ingegneria dei materiali;
applicazioni di informatica;
analisi dei processi chimici industriali;
fondamenti di ceramica.

2° Anno:

tecnologia ceramica I;
tecnologia ceramica II;
i prodotti ceramici industriali;
inquinamento e depurazione;
economia ed organizzazione aziendale;
lay-out e servizi dello stabilimento ceramico.

Art. 254. — L'attività pratica comporta l'utilizzo di apparati e strumentazioni per il processo e le misure su ceramiche.

Art. 255. — L'attività didattica e scientifica è completata da un tirocinio pratico.

Detto tirocinio dovrà svolgersi sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola; consiste in attività riguardanti la produzione di ceramiche, svolte, preferibilmente, presso laboratori industriali; esso ha la durata di ottanta ore.

Art. 256. — La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico è obbligatoria.

Gli esami annuali e del tirocinio pratico si svolgono in modo da verificare la preparazione teorica e pratica.

L'esame di diploma consiste nella discussione di un elaborato.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Bologna, addì 20 settembre 1989

Il rettore: ROVERSI MONACO

89A5471

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Mercoledì 22 novembre 1989 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Pasquale Scavone, ambasciatore della Repubblica del Paraguay, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 22 novembre 1989 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Bruno Nongoma Zidouemba, ambasciatore di Burkina Faso, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 22 novembre 1989 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Sir Stephen Egerton K.C.M.G., ambasciatore del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 22 novembre 1989 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Kaliopate Tavola, ambasciatore della Repubblica di Figi, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 22 novembre 1989 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. George Payne Kahari, ambasciatore della Repubblica dello Zimbabwe, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 22 novembre 1989 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Lamine Keita, ambasciatore della Repubblica del Mali, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

89A5479

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici consolari onorari in Sud Africa

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale, dell'agenzia consolare di seconda categoria in East London (Sud Africa), è determinata come segue: i distretti di Bathurst, Albany, Fort Beaufort, Tarkastad, Hofmeyr, Steynsburg, Venterstad, Albert, Aliwal North, Lady Grey e tutti i distretti ad est della provincia del Capo fino al confine con la provincia di Natal.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di seconda categoria in Port Elizabeth (Sud Africa), è determinata come segue: i distretti di Port Elizabeth, Humansdorp, Hankey, Steytlerville, Jansenville, Pearston, Graaff-Reinet, Middelburg, Cradock, Somerset East, Alexandria, Kirkwood e Uitenhage.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 novembre 1989

p. *Il Ministro:* LENOCI

89A5474

Limitazione delle funzioni consolari al titolare dell'ufficio consolare di seconda categoria in Juiz de Fora (Brasile)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Pietro Ventoso, agente consolare onorario in Juiz de Fora (Brasile), con circoscrizione territoriale comprendente i municipi della «Zona da Mata», oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

interventi presso le autorità competenti in favore di cittadini italiani residenti nella circoscrizione e/o di passaggio, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato d'Italia in Belo Horizonte.

Roma, addì 2 novembre 1989

p. *Il Ministro:* LENOCI

89A5473

Limitazione delle funzioni consolari al titolare dell'ufficio consolare di seconda categoria in Port Elizabeth (Sud Africa)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La sig.ra Francesca Saveria Vezzalini in Vandenschrik, agente consolare onorario in Port Elizabeth (Sud Africa), con circoscrizione territoriale comprendente i distretti di Port Elizabeth, Humansdorp, Hankey, Steytlerville, Jansenville, Pearston, Graaff-Reinet, Middelburg, Cradock, Somerset East, Alexandria, Kirkwood e Uitenhage, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

b) rinnovo di passaporti nazionali, a favore di coloro che ne siano già in possesso e che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare e vidimazione di quelli stranieri sentito, caso per caso, il consolato d'Italia in Cape Town;

c) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

d) autenticazione di firme, redazione di atti di notorietà, rilascio di procure speciali riguardanti le persone fisiche, limitatamente ai residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare;

e) effettuazione di atti conservativi che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) trasmissione materiale al consolato d'Italia in Cape Town degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

g) trasmissione materiale al consolato d'Italia in Cape Town delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

h) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

i) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

l) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Roma, addì 2 novembre 1989

p. *Il Ministro:* LENOCI

89A5475

Limitazione delle funzioni consolari al titolare dell'ufficio consolare di seconda categoria in East London (Sud Africa)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La sig.ra Marina Vada in Marchetti, agente consolare onorario in East London (Sud Africa), con circoscrizione territoriale comprendente i distretti di Bathurst, Albany, Fort Beaufort, Tarkastad, Hofmeyr, Steynsburg, Venterstad, Albert, Aliwal, North, Lady Grey e tutti i distretti ad est della provincia del Capo fino al confine con la provincia del Natal, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

b) rinnovo di passaporti nazionali, a favore di coloro che ne siano già in possesso e che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare e vidimazione di quelli stranieri sentito, caso per caso, il consolato d'Italia in Cape Town;

c) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

d) autenticazione di firme, redazione di atti di notorietà, rilascio di procure speciali riguardanti le persone fisiche, limitatamente ai residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare;

e) effettuazione di atti conservativi che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) trasmissione materiale al consolato d'Italia in Cape Town degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani e dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

g) trasmissione materiale al consolato d'Italia in Cape Town delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

h) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

i) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

l) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Roma, addì 2 novembre 1989

p. *Il Ministro:* LENOCI

89A5476

Limitazione delle funzioni consolari al titolare dell'ufficio consolare di seconda categoria in Galway (Irlanda)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Adriano Cavalleri, vice console onorario in Galway (Irlanda), con circoscrizione territoriale comprendente le contee di Galway, Clare, Mayo, Sligo e Donegal, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Dublino degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Dublino delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) effettuazione di atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

g) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Roma, addì 2 novembre 1989

p. *Il Ministro:* LENOCI

89A5478

Limitazione delle funzioni consolari al titolare dell'ufficio consolare di seconda categoria in Castries (St. Lucia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La sig.ra Piccinin in Thom, vice console onorario in Castries (St. Lucia), con circoscrizione territoriale comprendente il territorio dello Stato, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Caracas degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Caracas delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi che non implichino disposizione dei beni in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;.

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali, a favore di coloro che ne siano già in possesso e che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare e vidimazione di quelli stranieri sentito, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Caracas;

h) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle autorità locali.

l) autenticazione di firme, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti le persone fisiche;

m) svolgimento di compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al consolato generale d'Italia in Caracas.

Roma, addì 2 novembre 1989

p. *Il Ministro:* LENOCI

89A5477

MINISTERO DELLA SANITÀ

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione Marino Golinelli, in Bologna

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1989, sulla proposta del Ministro della sanità, è stata riconosciuta la personalità giuridica della fondazione Marino Golinelli, in Bologna ed è stato approvato lo statuto composto di 14 articoli vistato dal Ministro della sanità proponente.

89A5501

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª pubblicazione) Elenco n. 7

È stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 28 mod. 243 D.P. — Data: 11 maggio 1988. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: tesoreria provinciale dello Stato di Napoli. — Intestazione: Piazza Raffaele, nato a Napoli il 4 gennaio 1912. — Titoli del debito pubblico: al portatore 1. — Capitale L. 1.000.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

89A5134

ENTE FERROVIE DELLO STATO

Avviso agli obbligazionisti

Dal 1° dicembre 1989 è pagabile presso le banche sottoindicate, la quinta cedola d'interesse relativa al semestre giugno 1989-novembre 1989 del prestito obbligazionario 1987/1992, indicizzato prima emissione, di nominali lire 1.000 miliardi, nella misura del 6,30% lordo, pari al 5,906% al netto della ritenuta fiscale del 6,25%:

Banca nazionale del lavoro - Banco di Napoli - Banco di Sicilia - Banco di Sardegna - Monte dei paschi di Siena - Credito italiano - Banco di Roma - Banca commerciale italiana - Banco di Santo Spirito - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania - Banca nazionale delle comunicazioni - Istituto bancario San Paolo di Torino - Banca popolare di Novara - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura - Cassa di risparmio delle provincie lombarde - Cassa di risparmio di Roma - Credito romagnolo - Banca Manusardi & C.

Si comunica inoltre che:

a) per le obbligazioni di istituti di credito mobiliare di cui all'art. 4, punto *A*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi lordi di settembre e ottobre 1989 è risultato pari al 12,93%;

b) per i BOT annuali, di cui all'art. 4, punto *B*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti lordi corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di settembre e ottobre 1989, corretto dal fattore moltiplicativo in uso per i C.C.T. di attuale emissione (1-tn/1-to), è risultato pari al 12,2356%;

c) la media aritmetica risulta, pertanto, pari al 12,580% equivalente al tasso semestrale del 6,10%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% per eccesso e della maggiorazione dello 0,25%, le obbligazioni frutteranno per il semestre dicembre 1989-maggio 1990, scadenza 1° giugno 1990, cedola n. 6, un interesse lordo del 6,35% pari ad un rendimento del 5,953% al netto della ritenuta fiscale del 6,25%.

89A5480

REGIONE UMBRIA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 485 del 26 ottobre 1989 la Rocchetta S.p.a., con sede in Gualdo Tadino (Perugia), via della Rocchetta n. 15, è stata autorizzata a produrre ed a mettere in vendita l'acqua minerale naturale denominata «Rocchetta», nel tipo naturale e nel tipo addizionata di anidride carbonica, in contenitori della capacità di 1.5 e 2.0 litri di polietilene tereftalato tipo Pet Lighter della Inca International S.p.a. (Italia) formati e prodotti negli stabilimenti della Inca International S.p.a. di Pisticci Scalo (Matera) e Origgio (Varese).

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 469 del 13 ottobre 1989 la Rocchetta S.p.a. di Gualdo Tadino (Perugia), è stata autorizzata ad autorizzare in miscela l'acqua minerale «Rocchetta» proveniente da nuova polla.

89A5481

REGIONE TOSCANA

Autorizzazione a modificare le etichette dell'acqua minerale «Amorosa» e ad aggiornarvi l'analisi chimica, nonché a chiudere i contenitori sia con tappi a corona che a vite.

Si comunica che con deliberazione della giunta regionale della Toscana n. 7997 del 25 settembre 1989, esecutiva ai sensi di legge, la società per azioni Ente valorizzazione acque minerali (E.V.A.M. S.p.a.) - Sorgenti e terme del Monte Belvedere - Alpi Apuane Massa (Massa Carrara), con sede e stabilimento di produzione in Canevara, località Prati della Ciocca, comune di Massa, provincia di Massa Carrara, è stata autorizzata a modificare le etichette dell'acqua minerale naturale nazionale denominata «Amorosa» e ad aggiornare l'analisi chimica e chimico-fisica riportata sulle etichette stesse; le nuove etichette e gli stampati accessori devono essere conformi agli esemplari di cui all'allegato alla sopracitata delibera n. 7997 del 25 settembre 1989.

I recipienti di vetro, della capacità di 920 millilitri dell'acqua minerale naturale «Amorosa», per il tipo come sgorga dalla sorgente, possono essere chiusi sia con tappi a corona che con tappi a vite e non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti.

89A5482

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'estratto dei decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale concernente la determinazione dei valori delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto, alloggio e della mensa, ai lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle regioni Marche, Liguria, Emilia-Romagna, Valle d'Aosta, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Calabria, Campania, Puglia, Basilicata e Sardegna, ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale. (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 269 del 17 novembre 1989).

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 12, 2ª colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nelle premesse, dove è scritto: «... al primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ...», leggasi: «... al primo giorno del mese successivo a quello della *presente* pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ...».

Inoltre, le parti del comunicato relative alle regioni *Veneto*, *Lazio*, *Calabria* e *Campania*, riportate alle pagine 13 e 14 devono intendersi rispettivamente sostituite dalle seguenti:

«REGIONE VENETO

a) Mensa: L. 600 giornaliere un pasto completo.

b) Vitto: L. 31.200 mensili due pasti giornalieri.

Per Venezia e provincia: L. 56.160 mensili - due pasti giornalieri.

c) Alloggio: L. 30.000 mensili con servizi accessori».

«REGIONE LAZIO

a) Mensa: L. 600 giornaliere - un pasto completo.

Vitto: L. 31.600 mensili - due pasti giornalieri.

Alloggio: L. 30.000 mensili - con servizi accessori.

Restano fermi per le province di Roma e Rieti i decreti ministeriali 12 novembre 1982 e 20 marzo 1986, relativamente al valore del vitto.

b) Per i lavoratori dipendenti da aziende alberghiere e similari: alloggio: L. 15.000 mensili - un posto letto.

c) Per i lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati: alloggio: L. 35.000 mensili».

«REGIONE CALABRIA

a) Mensa: L. 600 giornaliere - un pasto completo;
L. 1.200 giornaliere - due pasti completi.

Vitto: L. 31.200 mensili - due pasti giornalieri.

Alloggio: L. 30.000 mensili - con servizi accessori;
L. 15.000 mensili - un posto letto.

b) Per i lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati: alloggio: L. 35.000 mensili - con servizi accessori».

«REGIONE CAMPANIA

a) Mensa: L. 600 giornaliere - un pasto completo.

Per le province di Napoli e Avellino restano fermi i valori di cui ai decreti ministeriali 17 ottobre 1986 e 28 ottobre 1980.

Vitto: L. 31.200 mensili - due pasti giornalieri.

Per la provincia di Napoli resta fermo il valore di cui al decreto ministeriale 17 ottobre 1986.

Alloggio: L. 30.000 mensili - con servizi accessori.

b) Per i lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati: alloggio: L. 35.000 mensili».

89A5529

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

CROTONE (Catanzaro)
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

REGGIO CALABRIA
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante

CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA

NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

PAGANI (Salerno)
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

SALERNO
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

FERRARA
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

RAVENNA
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

REGGIO EMILIA
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

RIMINI (Forlì)
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

UDINE
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

VITERBO
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

PAVIA
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

MACERATA
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

CAMPOBASSO
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

BARI
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

LECCE
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

CAGLIARI
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

NUORO
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

AGRIGENTO
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

LIVORNO
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

LUCCA
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

AOSTA
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

VENEZIA
Libreria GOLD[illegible]
Calle Goldoni, [illegible]

VERONA
Libreria GHE[illegible] [illegible]ATO
Via Mazzini, [illegible]
Libreria GIURID[illegible]
Via della Costa, 5

VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*

(c. m. 411100892800)

L. 1.000